

Prot: RGS 0120828/2009

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 luglio 2009, n.88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e, in particolare, dell'allegato B, allo scopo di recepire la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e gestione dei rischi di alluvioni.

L'esigenza di adottare a livello comunitario una specifica disciplina in materia di valutazione e di gestione del rischio di alluvioni è derivata dal fatto che la direttiva quadro in materia di acque approvata nel 2000 (2000/60/CE) non ha incluso, fra gli obiettivi principali, il rischio di alluvioni, limitandosi a prevedere, fra le finalità da realizzare attraverso il raggiungimento di un buono stato ecologico e chimico delle acque, la mitigazione dei soli effetti delle alluvioni.

La direttiva che si va a recepire individua, invece, tre strumenti per la valutazione e per la gestione del rischio di alluvioni: la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed il piano di gestione del rischio di alluvioni, specificando contenuti e requisiti minimi per ciascuno di essi. In particolare, prevede che il piano di gestione, che costituisce il cardine dell'attività volta ad evitare o a ridurre gli impatti negativi delle alluvioni, sia incentrato su tre pilastri: la prevenzione del rischio, la protezione dal rischio e la preparazione, compresa quella delle popolazioni interessate, per l'incolumità delle quali è previsto che vengano attivati i piani urgenti di emergenza che gli organi di protezione civile sono tenuti a predisporre, nell'ambito del sistema di allertamento nazionale, ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, piani che contengono, appunto, le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

Il piano di gestione costituisce, dunque, un efficace strumento per definire le priorità e per adottare ulteriori decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico in tema di gestione del rischio di alluvioni, poichè deve tener conto delle caratteristiche specifiche delle zone interessate e proporre soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità delle stesse, sia garantendo il coordinamento appropriato all'interno dei distretti idrografici nazionali e internazionali (comunitari e non), sia promuovendo la gestione integrata dei bacini idrografici e la realizzazione degli obiettivi in materia ambientale stabiliti dalla legislazione comunitaria e, in particolare, dalla citata direttiva quadro 2000/60/CE.

Gli strumenti previsti dal piano di gestione devono essere riesaminati periodicamente e, ove necessario, aggiornati, tenendo conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

Lo schema di decreto in esame recepisce puntualmente le disposizioni della direttiva 2007/60/CE, facendo salvi tutti gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di



Prot: RGS 0120828/2009

bacino, in attuazione delle norme vigenti prima dell'adozione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, (Codice ambientale), vale a dire della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni; del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180; del decreto del Presidente del Consiglio 29 settembre 1998; del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito nella legge 13 luglio 1999, n. 226; della legge 11 dicembre 2000, n. 365; della legge 31 luglio 2002, n. 179; della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, e successive modificazioni, nonché quelli predisposti in attuazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.

Dal quadro conoscitivo complessivo fornito da uno specifico studio sulla situazione della pianificazione e della gestione del rischio in materia di alluvioni nel territorio nazionale, condotto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto di ISPRA, è emerso, in particolare, come l'obbligo della valutazione preliminare del rischio di alluvioni, imposto dalla nuova direttiva, possa ritenersi con buona approssimazione soddisfatto dagli adempimenti posti in essere ai sensi della normativa sulla pianificazione di bacino già vigente a livello nazionale.

Ciò consentirà all'Italia di disporre, per l'intero territorio nazionale, prima della data del 22 dicembre 2010 imposta dalla direttiva, delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni richieste dalla stessa direttiva. Sempre entro tale data, l'Italia potrà dotarsi anche dei piani di gestione del rischio di alluvioni, posto che i piani per l'assetto idrogeologico (PAI), già previsti dalla normativa nazionale, all'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed il Sistema di allertamento nazionale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, (che disciplina i rapporti funzionali e di collaborazione tra il sistema di protezione civile statale e regionale e gli altri soggetti istituzionali preposti e definisce gli strumenti e le modalità per regolare il flusso delle informazioni relative al manifestarsi e all'evolversi dei rischi idrogeologici ed idraulici conseguenti ad eventi meteoroidrogeologici particolarmente intensi che possono costituire elemento di pericolosità per la popolazione e i beni), già contengono gli elementi che la direttiva 2007/60/CE prevede siano compresi nei piani di gestione del rischio di alluvioni, in particolare quelli che definiscono puntualmente le priorità e le decisioni tecniche, finanziarie e politiche da adottare con riguardo alla gestione del rischio.

Si illustrano di seguito i contenuti dei singoli articoli e dell'allegato allo schema di decreto in esame.

Art. 1 Individua nelle attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvione finalizzate a ridurre le conseguenze negative per l'uomo, per l'ambiente e per i beni l'ambito di applicazione e le finalità della norma, facendo salve le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 2 Introduce le definizioni di *alluvione*, *pericolosità da alluvione*, *rischio di alluvione* così come stabilite dalla direttiva 2007/60/CE e rinvia alle definizioni di *fiume*, di *bacino idrografico*, di *sottobacino* e di *distretto idrografico* di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 152 del 2006.



Prot: RGS 0120828/2009

Art. 3 Al comma 1, fatte salve le competenze demandate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal decreto legislativo n.152 del 2006, individua nelle autorità di bacino distrettuali, come disciplinate agli articoli 63, 64 e 67 dello stesso decreto n.152 del 2006, le autorità competenti in via amministrativa ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste agli articoli 4 (Valutazione preliminare del rischio di alluvioni), 5 (Individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni), 6 (Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni) e 7, comma 3, lett. a), (Piani di gestione del rischio di alluvioni). Conseguentemente, al comma 2, prevede che le regioni afferenti il distretto idrografico interessato, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, provvedono alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, secondo quanto stabilito al successivo articolo 7, comma 3, lett. b).

Art. 4 Definisce, in linea con la direttiva che recepisce, i criteri sulla base dei quali le Autorità di bacino distrettuali devono effettuare, entro il 22 settembre 2011, la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, prevedendo la possibilità di avvalersi degli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione sia delle norme previgenti l'adozione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, (Codice ambientale) che dello stesso decreto n. 152 del 2006, e garantendo, nel caso di distretti idrografici internazionali condivisi, lo scambio delle pertinenti informazioni con le altre autorità competenti.

Art. 5 Stabilisce che, sulla base della valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le autorità di bacino distrettuali individuino, per il distretto idrografico di riferimento o per la parte di distretto idrografico internazionale ricadente nel proprio territorio, le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro;

Al fine di evitare duplicazioni di attività, prevede la salvezza di tutti gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della legge 18 maggio 1989 n. 183; e successive modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180; del decreto del Presidente del Consiglio 29 settembre 1998; del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito nella legge 13 luglio 1999, n. 226; della legge 11 dicembre 2000, n. 365; della legge 31 luglio 2002, n. 179; della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, e successive modificazioni, nonché di quelli predisposti in attuazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 6 Stabilisce che le autorità di bacino distrettuali predispongano, a livello di distretto idrografico, entro il 22 giugno 2013, mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni, definendone contenuti, campo di applicazione e scala di mappatura in linea con i criteri stabiliti dalla direttiva 2007/60/CE.

Sono fatti salvi, come stabilito anche agli articoli 4 e 5 del decreto in argomento, tutti gli strumenti di pianificazione vigenti.

Infine prevede lo scambio preliminare di informazioni tra le autorità competenti interessate, qualora il distretto idrografico ricada in territorio internazionale comunitario.



Prot: RGS 0120828/2009

Art.7 Impone alle autorità di bacino distrettuali, sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, di predisporre, entro il 22 giugno 2015, piani di gestione del rischio di alluvioni per le aree individuate in base all'articolo 5 nelle quali sussiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo possa generarsi in futuro, definendo i contenuti e i criteri per la loro redazione e facendo salvi gli strumenti già predisposti ai sensi della sopra citata normativa nazionale. Stabilisce inoltre, che le regioni afferenti il distretto idrografico interessato, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongano ed attuino la parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, e successive modificazioni, con particolare riferimento al governo delle piene.

Art. 8 Definisce, in linea con i contenuti e criteri stabiliti dalla direttiva 2007/60/CE, le modalità per il coordinamento territoriale dei piani di gestione del rischio di alluvioni da predisporre per i distretti idrografici individuati all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 9 Prevede che le autorità di bacino distrettuali predispongano misure appropriate per coordinare l'applicazione del decreto in argomento con le attività disciplinate nella parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in attuazione della direttiva quadro 2000/60/CE in materia di acque. Fornisce, inoltre, una definizione di "alluvioni estreme" ai sensi dell'articolo 4 della stessa direttiva 2000/60/CE.

Art. 10 Stabilisce, in linea con quanto disposto dalla direttiva 2007/60/CE, che le autorità competenti metano a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni, al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame ed all'aggiornamento degli stessi piani di gestione.

Art. 11 Prevede che le autorità di bacino distrettuali possano avvalersi delle misure transitorie previste dalla direttiva, cioè della possibilità di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di alluvioni qualora abbiano stabilito di predisporre, prima del 22 dicembre 2010, mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e piani di gestione del rischio di alluvioni secondo quanto disposto dalla direttiva 2007/60/CE. Stabilisce, inoltre, che le stesse autorità possano avvalersi di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e di piani di gestione del rischio di alluvioni completati prima del 22 dicembre 2010, ove i loro contenuti siano adeguati rispettivamente ai requisiti degli articoli 6 e 7 del decreto in esame. Conformemente a quanto stabilito all'articolo 13 della direttiva 2007/60/CE, prevede, infine, che le disposizioni in esso non si applichino ai riesami ed agli aggiornamenti dei succitati strumenti.

Art. 12 Fissa i termini per il riesame e per l'eventuale aggiornamento della valutazione preliminare del rischio di alluvioni, delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 del presente decreto, prevedendone successivamente il riesame ogni sei anni. Stabilisce, inoltre, in linea con quanto disposto dalla direttiva 2007/60/CE, che i riesami della valutazione preliminare del rischio di alluvioni e dei piani di gestione del rischio di alluvioni tengano conto dei cambiamenti climatici.

Prot: RGS 0120828/2009

Art. 13 Stabilisce che le autorità di bacino distrettuali trasmettano e mettano a disposizione sul Portale Cartografico Nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tutti gli strumenti predisposti ai sensi del decreto in argomento ed i loro eventuali riesami ed aggiornamenti, entro tre mesi dai termini stabiliti per la loro predisposizione agli articoli 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 6, e 12. Stabilisce, inoltre, che le regioni mettano a disposizione sul portale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i bollettini e gli avvisi di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informi la Commissione Europea nel caso in cui si avvalga delle misure transitorie di cui all'articolo 12 e fissa il termine per mettere a disposizione le informazioni relative alla valutazione preliminare del rischio di alluvioni (22 dicembre 2011), alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni (22 dicembre 2013) ed ai piani di gestione del rischio di alluvioni (22 dicembre 2015). Definisce, infine, le modalità di trasmissione all'ISPRA dei dati relativi a ciascuno strumento, entro le scadenze sopra indicate.

Art. 14 Prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provveda alla modifica delle parti A e B dell'allegato tecnico al fine di recepire modifiche di ordine tecnico introdotte da successive direttive comunitarie.

Art. 15 Stabilisce che con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provveda alla eventuale integrazione, per gli aspetti individuati alla parte C dell'allegato 1, degli indirizzi, dei criteri e dei metodi previsti per la redazione e per l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni.

Art. 16 Introduce, al comma 1, la clausola di invarianza della spesa pubblica, posto che la redazione e l'aggiornamento degli strumenti previsti dal decreto in esame rientrano nell'attività svolta in via ordinaria dalle autorità di bacino distrettuali in applicazione delle disposizioni sulla pianificazione di bacino previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, nella quale, appunto, le attività connesse alla valutazione e alla gestione delle alluvioni sono contemplate; al comma 2, considerato che il provvedimento all'esame, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva, regola esclusivamente gli aspetti relativi alla pianificazione della gestione del rischio di alluvioni, senza prevedere obblighi finanziari a carico degli Stati membri in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure individuati al fine di fronteggiare e/o mitigare il rischio di alluvioni, prevede che all'attuazione dei piani di gestione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a) le amministrazioni e gli enti pubblici provvedano ai sensi degli articoli 69, 70, 71 e 72 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mentre all'attuazione dei piani di gestione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), fatta eccezione per le attività di soccorso tecnico urgente, si provveda ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, nonché con le risorse regionali all'uopo stanziare, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato I. Si compone di tre parti. Nelle parti A e B vengono definiti, in linea con quanto stabilito dall'allegato alla direttiva 2007/60/CE, rispettivamente gli elementi che devono figurare nel primo piano di gestione del rischio di alluvioni, compresa una breve descrizione dell'attuazione del piano stesso, e gli elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti degli stessi, mentre nella



Prot: RGS 0120828/2009

parte B sono individuati gli aspetti per i quali potranno essere definiti ulteriori indirizzi, criteri e metodi per la redazione e per l'aggiornamento dei piani di gestione.



Prot: RGS 0120828/2009

RELAZIONE TECNICA

Come stabilito dalla clausola di invarianza della spesa, prevista all'art. 16, dall'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

L'attuazione dello stesso provvedimento non comporta, infatti, innovazioni né al quadro delle competenze ed organizzativo statale e regionale e delle autonomie territoriali, né al quadro delle misure e degli interventi già posti in essere per adempiere a previgenti disposizioni introdotte:

- dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per quanto attiene la materia della pianificazione di bacino a fini di tutela dal rischio idrogeologico;
- dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, nonché dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, per quanto riguarda la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico.

In particolare, quanto al profilo dell'attribuzione di competenze, il provvedimento all'esame prevede:

- agli articoli 4, 5 e 6 che le autorità di bacino distrettuale effettuino la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, l'individuazione delle zone a rischio di alluvioni e predispongano le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni;
- all'articolo 7 che le autorità di bacino e, limitatamente alla parte relativa al sistema di allertamento, le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongano piani di gestione del rischio di alluvioni, precisando che detti piani, coordinati a livello di distretto idrografico, sono elaborati dalle autorità di bacino nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il citato decreto n.152 del 2006, all'articolo 67, ha, infatti, già previsto l'adozione, da parte delle autorità di bacino, di piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) e, in forza di tale disposizione, è già stata avviata e completata l'attività di pianificazione per l'assetto idrogeologico del territorio con riferimento alla gestione del rischio non solo di alluvione, ma anche di frana e di valanga. I piani per l'assetto idrogeologico (PAI), già redatti ed adottati secondo le modalità previste dal decreto n. 152 del 2006 soddisfano i requisiti stabiliti dalla direttiva 2007/60/CE che si va a recepire in quanto contengono:

- le mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico, secondo vari scenari, per l'intero territorio nazionale;
- le norme per l'uso del suolo nelle aree ad alto rischio e ad alta pericolosità che impediscono l'incremento o la degenerazione del rischio;
- gli interventi per la riduzione del rischio individuati secondo il grado di rischio (circa 10.000 interventi per 11 miliardi di euro);
- la programmazione di tutte le azioni tese a ridurre il rischio (con un fabbisogno di oltre 40 miliardi di euro).

Sulla base dei PAI sono state approntate anche le mappe che identificano le aree maggiormente critiche dal punto di vista idrogeologico, al fine di definire le azioni prioritarie di intervento.



Prot: RGS 0120828/2009

Per quanto riguarda le attività poste a carico delle Regioni e del Dipartimento nazionale della protezione civile si precisa che il menzionato sistema di allertamento è già operante sull'intero territorio nazionale e che le sue attività sono disciplinate dalle norme sopra richiamate.

L'aver provveduto, prima ancora dell'adozione della direttiva che si va a recepire, ad effettuare valutazioni preliminari del rischio di alluvioni e ad elaborare mappe della pericolosità e del rischio di alluvione e piani di gestione rispondenti ai requisiti richiesti dalla stessa direttiva consentirà all'Italia di avvalersi della facoltà di ricorrere alle misure transitorie previste dalla norma comunitaria, in forza delle quali gli Stati membri possono utilizzare strumenti di pianificazione preesistenti, sempre se conformi al dettato della direttiva.

Pertanto, lo schema di decreto in esame pone in capo delle autorità di bacino (art. 4, 6 e 7) ed agli organi di protezione civile (Dipartimento della protezione civile, regioni ed enti territoriali) (art. 7) obblighi, già derivanti da norme nazionali vigenti, ai quali detti soggetti hanno già adempiuto in forza delle stesse norme.

Ne consegue che dall'attuazione delle disposizione del provvedimento in esame non discenderanno ricadute nemmeno sull'attuale assetto organizzativo dei soggetti coinvolti e, quindi, nessun fabbisogno aggiuntivo in termini di personale, in quanto:

- il decreto in esame non attribuisce compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli già stabiliti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle disposizioni concernenti il sistema di allertamento nazionale;
- le attività previste dall'emanando provvedimento sono già state espletate dai soggetti coinvolti nei limiti delle risorse umane, oltreché strumentali, disponibili a legislazione vigente.

In conclusione si sottolinea come il provvedimento all'esame, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva, regoli esclusivamente gli aspetti relativi alla pianificazione della gestione del rischio di alluvioni, senza prevedere obblighi finanziari a carico degli Stati membri in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure individuati al fine di fronteggiare e/o mitigare il rischio di alluvioni; obblighi, questi ultimi, che trovano la loro ragione di essere nell'ambito dell'attuazione degli articoli 69, 70, 71 e 72 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per quanto attiene ai piani di gestione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), mentre per quanto attiene all'attuazione dei piani di gestione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), fatta eccezione per le attività di soccorso tecnico urgente, nell'ambito della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, nonché delle risorse regionali all'uopo stanziare.

Quanto, infine, allo strumento scelto per dare recepimento alla direttiva 2007/60/CE, si è ritenuto di predisporre uno specifico decreto, anziché operare con la tecnica della novella al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto, ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69, con la quale è stata conferita una nuova delega al Governo per l'adozione di ulteriori integrazioni e correzioni al decreto n. 152, sono in corso di elaborazione, da parte della commissione appositamente istituita, ulteriori modifiche al codice ambientale, che interessano anche la parte terza, che interverranno, però, successivamente al termine prescritto per il recepimento della direttiva 2007/60/CE.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Prot: RGS 0120828/2009

ANALISI TECNICO-NORMATIVA**Amministrazione proponente:**

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: Decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni.

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e, in particolare, dell'allegato B, al fine di dare recepimento alla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni.

L'esigenza di adottare a livello comunitario una specifica disciplina in materia di valutazione e di gestione del rischio di alluvioni è derivata dal fatto che la direttiva quadro in materia di acque approvata nel 2000 (2000/60/CE) non ha incluso, fra gli obiettivi principali, il rischio di alluvioni, limitandosi a prevedere, fra le finalità da realizzare attraverso il raggiungimento di un buono stato ecologico e chimico delle acque, la mitigazione dei soli effetti delle alluvioni.

La direttiva che si va a recepire introduce, invece, l'obbligo di predisporre tre strumenti per la valutazione e per la gestione del rischio di alluvioni: la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed il piano di gestione del rischio di alluvioni, specificando i requisiti minimi per ciascuno di essi. In particolare, il piano di gestione costituisce un efficace strumento per definire le priorità e per adottare ulteriori decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico in tema di gestione del rischio di alluvioni, in quanto, al fine di evitare o di ridurre gli impatti negativi delle alluvioni, deve tener conto delle caratteristiche specifiche delle zone interessate e proporre soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità delle stesse, sia garantendo il coordinamento appropriato all'interno dei distretti idrografici nazionali e internazionali (comunitari e non), sia promuovendo la gestione integrata dei bacini idrografici e la realizzazione degli obiettivi in materia ambientale stabiliti dalla legislazione comunitaria e, in particolare, dalla citata direttiva quadro 2000/60/CE.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalle disposizioni della parte terza, sezione I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, inerenti la



Prot: RGS 0120828/2009

pianificazione per l'assetto idrogeologico del territorio che le norme recate dal provvedimento in esame vanno pertanto ad integrare.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Come sopradetto, il decreto in esame completa le disposizioni della Parte Terza, Sezione I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disciplina recata dal presente decreto attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione ad una direttiva comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.



Prot: RGS 0120828/2009

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione pendenti nella medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame introduce alcune nuove definizioni previste dalla direttiva.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.



Prot: RGS 0120828/2009

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento all'esame non rinvia ad atti successivi l'attuazione delle sue disposizioni.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: Decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni.

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it



Prot: RGS 0120828/2009

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

Il decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e, in particolare, dell'allegato B, al fine di dare recepimento alla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito da alcune disposizioni della parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che le norme recate dal provvedimento in esame vanno pertanto ad integrare.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Non si ravvisano aspetti di criticità. Al contrario, dal quadro conoscitivo complessivo fornito da uno specifico studio sulla situazione della pianificazione e della gestione del rischio in materia di alluvioni nel territorio nazionale, condotto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto di ISPRA, è emerso, in particolare, come l'obbligo della valutazione preliminare del rischio di alluvioni, imposto dalla nuova direttiva, possa ritenersi con buona approssimazione soddisfatto dagli adempimenti posti in essere ai sensi della normativa sulla pianificazione di bacino già vigente a livello nazionale.

Ciò consentirà all'Italia di disporre, per l'intero territorio nazionale, prima della data del 22 dicembre 2010 imposta dalla direttiva, delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni richieste dalla stessa direttiva. Sempre entro tale data, l'Italia potrà dotarsi anche dei piani di gestione del rischio di alluvioni, posto che i piani per l'assetto idrogeologico (PAI), già previsti dalla normativa nazionale, all'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed il Sistema di allertamento nazionale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, (che disciplina i rapporti funzionali e di collaborazione tra il sistema di protezione civile statale e regionale e gli altri soggetti istituzionali preposti e definisce gli strumenti e le modalità per regolare il flusso delle informazioni relative al manifestarsi e all'evolversi dei rischi idrogeologici ed idraulici conseguenti ad eventi meteoroidrogeologici particolarmente intensi che possono costituire elemento di pericolosità per la popolazione e i beni), già contengono gli elementi che la direttiva 2007/60/CE prevede siano compresi nei piani di gestione del rischio di alluvioni, in particolare quelli che definiscono puntualmente le priorità e le decisioni tecniche, finanziarie e politiche da adottare con riguardo alla gestione del rischio.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il provvedimento all'esame nasce dall'esigenza di adottare una specifica disciplina in materia di valutazione e di gestione del rischio di alluvioni, posto che la direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE, che è stata recepita nell'ordinamento interno dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non ha incluso, fra i suoi obiettivi principali, il rischio di alluvioni, limitandosi a prevedere, fra le finalità da realizzare attraverso il raggiungimento di un buono stato ecologico e chimico delle acque, esclusivamente la mitigazione dei soli effetti delle alluvioni.

Il provvedimento all'esame, in linea con la direttiva che recepisce, al fine di evitare o di ridurre gli impatti negativi delle alluvioni sulle persone, sull'ambiente e sui beni, prevede, invece,

Prot: RGS 0120828/2009

tre strumenti per la valutazione e per la gestione del rischio di alluvioni: la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed il piano di gestione del rischio di alluvioni, specificando i requisiti minimi per ciascuno di essi. Il piano di gestione, in particolare, costituisce un efficace strumento per definire le priorità e per adottare ulteriori decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico in tema di gestione del rischio di alluvioni, in quanto, deve tener conto delle caratteristiche specifiche delle zone interessate e proporre soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità delle stesse, sia garantendo il coordinamento appropriato all'interno dei distretti idrografici nazionali e internazionali (comunitari e non), sia promuovendo la gestione integrata dei bacini idrografici e la realizzazione degli obiettivi in materia ambientale stabiliti dalla legislazione comunitaria e, in particolare, dalla citata direttiva quadro 2000/60/CE.

- D) **Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

L'obiettivo del provvedimento è quello di evitare, o di ridurre gli impatti negativi delle alluvioni sulle persone, sull'ambiente e sui beni.

- E) **Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

Destinatari principali dell'intervento normativo delineato dal provvedimento in esame sono le popolazioni interessate dal rischio di alluvioni.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il contenuto del provvedimento è stato preventivamente concordato con le autorità di bacino nazionali e, in particolare, con il Dipartimento della protezione civile e, successivamente, tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le politiche comunitarie, anche con tutte le altre amministrazioni interessate.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE



Prot: RGS 0120828/2009

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti e facoltativi della direttiva, secondo i principi ed i criteri contenuti nella legge delega (legge comunitaria 2008).

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Non sono previsti metodi di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire strumenti importanti per la valutazione e per la gestione del rischio di alluvioni.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti specifici obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si ravvisano condizioni o fattori che possano incidere sugli effetti del provvedimento.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

E' stato valutato che le disposizioni del provvedimento in esame non avranno ricadute sul corretto funzionamento della concorrenza del mercato né sulla competitività del paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.



Prot: RGS 0120828/2009

Destinatari principali dell'intervento normativo delineato dal provvedimento in esame sono le autorità di bacino distrettuali, alle quali, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, compete l'adozione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico e che, in ragione di ciò, sono tenute a predisporre gli strumenti per la valutazione e per la gestione del rischio di alluvioni previsti agli articoli 4, 5, 6 e 7, vale a dire ad effettuare la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, ad individuare le zone a rischio potenziale di alluvioni, a predisporre le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed a redigere piani di gestione del rischio di alluvioni. Alle regioni è, invece, demandato il compito di predisporre ed attuare, per il distretto idrografico di riferimento, in coordinamento con le altre regioni interessate e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, il sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'articolo 10 del provvedimento in esame è previsto che le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le regioni afferenti il bacino idrografico, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ciascuna per le proprie competenze:

- a) mettano a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni;
- b) promuovano la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione.

C) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

All'articolo 12 è previsto che tutti gli strumenti di pianificazione (valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4, mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 6 e piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7) siano riesaminati e, se del caso, aggiornati, entro date prefissate e, successivamente, ogni sei anni, anche al fine di monitorare l'applicazione delle disposizioni della direttiva e, in particolare, il grado di avanzamento delle azioni previste nei piani di gestione.

Agli articoli 14 e 15 sono definite le procedure per modificare l'allegato tecnico al provvedimento al fine di:

- adeguare le parti A e B dello stesso allegato a successive modifiche di ordine tecnico introdotte da direttive emanate dall'Unione europea;
- definire indirizzi, criteri e metodi per la redazione e per l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni relativamente agli aspetti individuati alla parte C sempre dell'allegato.